

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026

343/2026/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1° OTTOBRE 2026, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMPONENTI RTTG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" approvato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RAST);
- il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com" (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027)”, approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PR GNL)” (RTRG 2024-2027), approvato con deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com (di seguito: deliberazione 599/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com (di seguito: deliberazione 131/2025/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2025, 281/2025/R/com (di seguito: deliberazione 281/2025/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (RTDG 2020-2027), approvato, per il periodo dal 1° gennaio 2026, con la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2025, 532/2025/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2025, 588/2025/R/com (di seguito: deliberazione 588/2025/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2026, 62/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 62/2026/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2026, 91/2026/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2026, 98/2026/R/com (di seguito: deliberazione 98/2026/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2026, 161/26/R/gas (di seguito: deliberazione 161/2026/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2026, 197/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 197/2026/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2026, 227/2026/R/com (di seguito: deliberazione 227/2026/R/com);

- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 36225 del 14 settembre 2026 (prot. Autorità 69836 del 15 settembre 2026);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e di Cassa prot. 107383 del 22 settembre 2026 (prot. Autorità 72120 del 22 settembre 2026) (di seguito: comunicazione 22 settembre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 22 settembre 2026 la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2027;
- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia una liquidità più che adeguata registrata nel mese di agosto, che risulta in progressiva riduzione entro la fine dell'anno 2026 e nel corso del 2027;
- le prospettive risultano tuttavia migliorate rispetto a quanto previsto in sede del precedente aggiornamento tariffario.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- si registra un significativo miglioramento delle previsioni in merito alla liquidità del conto alimentato dalla componente A_{SOS} , per effetto dell'adeguamento in aumento della medesima componente a valere dal 1° luglio 2026 deciso in sede del precedente aggiornamento tariffario (*cfr* deliberazione 227/2026/R/com) e del miglioramento delle previsioni di fabbisogno in capo al medesimo conto;
- anche le previsioni in merito alla liquidità del conto alimentato dalla componente UC3 risultano significativamente migliorate per effetto dell'aggiornamento delle stime dei saldi di perequazione di competenza 2025;
- tale miglioramento di prospettive è solo in parte controbilanciato da un peggioramento delle previsioni in merito all'andamento delle disponibilità finanziarie del conto alimentato dall'elemento A_{4RIM} (di seguito: conto A4), in quanto l'incremento dei prezzi energetici ha un impatto fortemente negativo sugli oneri in capo al conto A4, relativi al regime tariffario speciale della società RFI.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con la deliberazione 197/2026/R/gas l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 21/26, definendo le modalità di vendita, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas naturale iniettati nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza;

- il punto 3 della deliberazione 197/2026/R/gas prevede che Snam Rete Gas versi alla Cassa i proventi derivanti dalle aste entro il 30 settembre 2026, al netto di un importo di 200 milioni di euro;
- in esito alla vendita di cui ai punti precedenti, è previsto che sia versato a Cassa un importo superiore a 1 miliardo di euro, mentre l'applicazione della misura di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 21/26, che ai sensi del medesimo comma dovrebbe essere finanziata da tali risorse, risulta sospesa (cfr deliberazione 98/2026/R/com);
- ciò implica che negli ultimi mesi del 2026 e nei primi mesi del 2027 la liquidità del settore gas sia prevista in netto miglioramento rispetto alle previsioni del trimestre precedente (anche, se, comunque, in sofferenza);
- le previsioni sulle disponibilità finanziarie del settore gas nel medio termine, pur se sempre positive, sono invece peggiorate, nonostante l'adeguamento al rialzo delle componenti RE/RET a partire dal 1° gennaio 2027, come previsto dalla deliberazione 227/2026/R/com;
- ciò è dovuto al peggioramento delle stime degli oneri in capo ai conti alimentati dalla componente UG1 (perequazione distribuzione gas) e UG3/UG3T (servizio di default trasporto), nonché degli oneri in capo ai conti alimentati dalle componenti CRV^{ST} e CRV^{BL} , impattati negativamente dall'aumento dei prezzi.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il punto 3 della deliberazione 161/2026/R/gas ha previsto di aggiornare, per il periodo 1° ottobre 2026 – 31 marzo 2027, il valore della componente CRV^{OS} , di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG, ponendolo pari a 0,0314 €/Smc;
- il punto 1 della deliberazione 62/2026/R/gas ha previsto di fissare, per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2027, il valore della componente tariffaria CRV^I di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG, pari a 0,613 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} ;
- il punto 3 della deliberazione 197/2026/R/gas non precisa il conto di destinazione su cui vanno versati gli importi derivanti dalla vendita del gas naturale di ultima istanza, di cui ai punti precedenti.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 9.1, che la componente QT_i a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito:

componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;

- al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti addizionali della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- confermare tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- applicare quanto previsto al punto 3 della deliberazione 161/2026/R/gas in merito alla riattivazione della componente tariffaria CRV^{OS} ;
- applicare quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 62/2026/R/gas, in merito alla valorizzazione della componente tariffaria CRV^I per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2027;
- confermare tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con riferimento alla componente QT_t , di cui all'articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^C , aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- integrare quanto previsto dalla deliberazione 197/2026/R/gas dando disposizioni alla Cassa in merito al conto di destinazione degli importi derivanti dalla vendita del gas naturale iniettati nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 227/2026/R/com, sono confermati.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 227/2026/R/com, sono confermati.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 227/2026/R/com, sono confermati.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui al comma 1.6 della deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria UG3 in vigore a decorrere dal 1° aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2024, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 384/2024/R/com, sono confermati.

- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$ in vigore a decorrere dal 1° aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui al comma 2.7 della deliberazione 588/2025/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2026.
- 2.8 Il valore della componente CRV^I in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, è pari a 0,6130 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} , come previsto al punto 1 della deliberazione 62/2026/R/gas.
- 2.9 Il valore della componente CRV^{OS} in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 è pari a 3,1400 centesimi di euro/smc, come previsto al punto 3 della deliberazione 161/2026/R/gas, di cui 0,0000 centesimi di euro/smc relativi all'elemento OS_{STUI} .
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui al comma 2.10 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui al comma 2.11 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1° aprile 2026, di cui al comma 2.12 della deliberazione 98/2026/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2027.

Articolo 3

Determinazione della componente QT_t e modifiche al TIVG

- 3.1 Con decorrenza 1° ottobre 2026, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dal 1° gennaio 2026</i>	2,513485
<i>Dal 1° aprile 2026</i>	1,931333
<i>Dal 1° ottobre 2026</i>	2,727133

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 La Cassa destina gli importi di cui al punto 3 della deliberazione 197/2026/R/gas al “Conto oneri stoccaggio” di cui al RAST.

- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1° ottobre 2026.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua